



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Direttiva 25/2022/DGTNE

A Uffici Motorizzazione Civile di Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e rispettive Sezioni coordinate

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

LORO SEDI

Oggetto: Misure di semplificazione e uniformazione delle formalità di nazionalizzazione dei veicoli che provengono dall'Unione Europea (UE). Aggiornamento.

Ad integrazione delle disposizioni date con la Direttiva 12/2022/DGTNE del 21.04.2022, quale ulteriore misura di semplificazione ed omogeneizzazione, giusta la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro 2007/C 68/04, che stabiliscono che un autoveicolo è «**già immatricolato in un altro Stato membro**» quando ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa a circolare su strada (autorizzazione che comporta l'identificazione del veicolo ed il rilascio del numero di immatricolazione), si chiarisce che detta fattispecie riguarda, oltre agli autoveicoli con **immatricolazione definitiva**, anche gli autoveicoli soggetti a una **immatricolazione temporanea** o **di breve durata** e quelli soggetti a una **immatricolazione professionale**.

Premesso quanto sopra e tenuto conto delle norme che regolano il trasferimento intracomunitario dei veicoli, si richiamano i contenuti della circolare prot. 107961/23/30 del 27.11.2007 della Direzione generale per la motorizzazione e si conferma che:

- i documenti di circolazione (provvisori o definitivi) conformi alla Direttiva 1999/37/CE, rilasciati da un Paese della UE sono da assumere quale documento di base ai fini della immatricolazione in Italia, anche quando sia scaduto il periodo di validità eventualmente previsto ai fini del trasferimento su strada;
- la data indicata sul documento di circolazione alla voce contraddistinta dal codice comunitario armonizzato (B), di cui alla Direttiva 1999/37/CE, è da assumere quale data di prima immatricolazione.

Nel caso in cui insorgano dubbi sulla data di prima immatricolazione ovvero su altri contenuti della documentazione d'origine, l'Ufficio è autorizzato a richiedere all'Autorità estera interessata i chiarimenti ritenuti necessari.

Ai fini dell'emissione del documento di circolazione nazionale (cfr. circolare 133/85) la targa precedente è da intendersi quella dell'immatricolazione definitiva (ove ne siano noti gli estremi) riportata sul documento di circolazione estero; diversamente potrà essere assunta la targa

provvisoria/temporanea indicata sul documento di circolazione estero presentato.

Sotto il profilo tecnico, la rispondenza del veicolo alle norme di omologazione europee dovrà risultare dal documento di circolazione estero; diversamente a corredo della formalità dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnica integrativa rilasciata dal costruttore del veicolo o dall'Autorità estera che ha rilasciato il documento di circolazione esibito per la nazionalizzazione.

Ulteriore questione che si intende affrontare e quindi uniformare è quella legata alla visita e prova dei **veicoli incompleti** (autotelai) oggetto di acquisto intracomunitario. Per tali veicoli, come è noto, non è possibile procedere all'immatricolazione in Italia senza il preventivo allestimento. A tal fine l'operazione di nazionalizzazione si realizza in almeno due fasi: la prima prevede il rilascio di un **certificato di approvazione «ad uso interno»** che registra la sola introduzione del veicolo sul suolo nazionale, così come proviene dall'estero; la seconda prevede il rilascio di un certificato di approvazione finalizzato alla successiva immatricolazione con targa nazionale del veicolo completo.

A tal riguardo, si chiarisce che i certificati di approvazione ad uso interno sono da assumere quale documento di base ai fini delle successive operazioni tecniche, anche se l'Ufficio emittente non coincide con l'Ufficio presso il quale viene effettuata la visita e prova relativa all'allestimento.

Le disposizioni di cui sopra sono **immediatamente efficaci** e, ove ricorra il caso, possono essere adottate anche per le formalità già presentate e non ancora definite.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne.it).*

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO